



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 125/13
Lussemburgo, 3 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-170/12
Pinckney / KDG Mediatech AG

Un giudice nel cui distretto è accessibile l'offerta in rete di un CD può conoscere della presunta violazione dei diritti patrimoniali d'autore protetti nel suo Stato membro

La sua competenza è tuttavia limitata al solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro

Secondo il regolamento sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale¹, il giudice competente a conoscere di una controversia è, in linea di principio, quello del domicilio del convenuto. Tuttavia, in taluni casi, il convenuto può essere citato, in via eccezionale, in un altro Stato membro. Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, può essere investito di una controversia, in particolare, il giudice del distretto in cui si è concretizzato il danno dedotto.

Adita dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), la Corte di giustizia si è pronunciata in data odierna sulla questione se, alla luce di tale regola di competenza, l'autore di un'opera protetta possa proporre dinanzi ai giudici del proprio domicilio un'azione di risarcimento dei danni derivanti da un'offerta in rete non autorizzata di riproduzioni della sua opera.

Il sig. Pinckney, residente a Tolosa (Francia), afferma di essere l'autore, il compositore e l'interprete di dodici canzoni registrate dal gruppo Aubrey Small su un disco in vinile. Egli ha scoperto che le sue canzoni erano state riprodotte, senza la sua autorizzazione, su un compact disc (CD) prodotto in Austria da una società con sede in tale Stato membro e poi commercializzato, da società britanniche, mediante diversi siti Internet accessibili dal luogo di residenza a Tolosa del sig. Pinckney. Quest'ultimo ha dunque citato tale società austriaca dinanzi al Tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di Tolosa) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della presunta violazione dei suoi diritti d'autore.

Poiché la citata società ha eccepito l'incompetenza dei giudici francesi, la controversia è stata sottoposta, in ultima istanza, alla Cour de cassation. Quest'ultima ha chiesto alla Corte di esaminare se, in circostanze simili, si debba ritenere che il danno si concretizzi nello Stato membro in cui l'autore dell'opera è domiciliato, di modo che sarebbero competenti i giudici di tale Stato.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, in caso di violazioni commesse per mezzo di Internet e che possono quindi concretizzarsi in numerosi luoghi, il luogo in cui si concretizza il danno può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato. Se il suddetto danno può concretizzarsi in un determinato Stato membro soltanto a condizione che il diritto del quale si lamenta la violazione sia in esso protetto, **l'individuazione del luogo della concretizzazione del danno dipende, in ogni caso, dal sapere quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito della violazione dedotta.** Per contro, non si esige a tal fine che l'attività che ha cagionato il danno sia stata diretta verso lo Stato membro del giudice adito.

La Corte precisa che **è competente a conoscere di un'asserita violazione di un diritto patrimoniale d'autore il giudice dello Stato membro che tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e nel cui distretto può concretizzarsi il danno dedotto.** L'eventualità che

¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.01.2001).

tale danno si concretizzi può derivare in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell'opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente. Per contro, poiché la tutela accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, **il giudice adito è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582